GLI STRUMENTI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

1 La vigilanza prudenziale 3

2 Gli strumenti di vigilanza prudenziale 8

2.1 L'adeguatezza patrimoniale 8

2.1.1 Fondi propri 9

2.1.2 Riserve di capitale aggiuntive 10

2.1.3 Coefficiente di leva finanziaria 11

2.1.4 Processo di controllo prudenziale 12

2.2 Contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni 13

2.2.1. Rischio di liquidità 13

2.2.2. Rischio di credito 14

2.2.1 Grandi esposizioni 17

2.2.2 Operazioni con soggetti collegati 18

2.3 Partecipazioni detenibili 22

2.4 Governo societario 25

2.4.1 Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione .. 28

2.4.2 Organo con funzione di controllo 29

2.4.3 Composizione e nomina degli organi sociali 31

2.4.4 Comitati endo-consiliari 32

2.4.4.1 Comitato nomine 33

2.4.4.2 Comitato rischi 33

2.4.4.3 Comitato remunerazioni 34

2.4.5 Autovalutazione degli organi 34

2.5 Controlli interni 35
2.5.1 Organo con funzione di supervisione strategica 36
2.5.2 Organo con funzione di gestione 37
2.5.3 Organo con funzione di controllo 37
2.5.4 Funzioni aziendali di controllo 38
2.5.4.1 Funzione di conformità alle norme (compliance)..... 39
2.5.4.2 Funzione di controllo dei rischi (risk management) 40
2.5.4.3 Funzione di revisione interna (internal audit) 41
2.6 Sistemi di remunerazione ed incentivazione..... 41

1 La vigilanza prudenziale

Il **modello di vigilanza prudenziale** è diretto a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari.

La gestione è:

- **sana** quando è immune da conflitti di interessi;
- **prudente** quando la gestione è svolta secondo un consapevole apprezzamento dei rischi insiti nell'attività bancaria. Le banche devono assumere rischi coerenti con la loro situazione patrimoniale ed organizzativa.

Tale modello differisce dal **modello di vigilanza strutturale** che era basato su regole di specializzazione (es. temporale tra banche operanti a breve termine e banche operanti a medio-lungo termine), vincoli all' operatività (es. limiti alla costituzione di nuove banche e all'apertura di nuovi sportelli), separatezza tra banca e industria, l'autorizzazione sui principali atti gestioni. Queste regole miravano a limitare la concorrenza tra intermediari, ritenuta la fonte di possibili squilibri gestionali degli intermediari.

La vigilanza strutturale è stata sostituita, a partire dalla metà degli anni Ottanta, da misure di supervisione prudenziale volte a controllare l'assunzione i rischi da parte delle banche, imponendo livelli minimi di patrimonializzazione in rapporto all' operatività.

Gli strumenti di vigilanza prudenziale hanno avuto origine dall'accordo sottoscritto nel 1988 nell'ambito del Comitato di Basilea, il c.d. **accordo di Basilea.** Tale accordo contiene le linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, redatto allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.

L'accordo c.d. di Basilea 1 del 1988 aveva l'obiettivo di introdurre una disciplina sui requisiti patrimoniali armonizzati delle banche dei paesi aderenti e ad esso fecero seguito:

- l'**accordo di Basilea 2** (2004) con il quale è stata introdotta una disciplina prudenziale improntata ai principi di gradualità e proporzionalità e orientata al mantenimento di condizioni di parità concorrenziale. La struttura della vigilanza prudenziale è basata sui cc.dd. **3 pilastri di Basilea**:

1. il **primo pilastro** è finalizzato alla misurazione dei requisiti patrimoniali. Esso fissa requisiti patrimoniali minimi per fronteggiare i rischi dell'attività bancaria e finanziaria, indicando metodologie alternative per il calcolo degli stessi;
2. il **secondo pilastro** è diretto a definire le fasi del controllo prudenziale. Esso introduce un processo di controllo prudenziale (SRB) che si articola in due fasi:
   - ILAAP e ICAAP;
   - SREP.
3. il **terzo pilastro** è rivolto al rafforzamento della disciplina del mercato. Esso Ha introdotto obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo, al fine di rafforzare il controllo del mercato sull'attività delle banche (c.d. informativa pillar III);

- l'**accordo di Basilea 3** (2010) che ha introdotto nuove regole sull'adeguatezza patrimoniale e sulla liquidità, emanate per correggere i principali difetti della regolamentazione prudenziale messi in evidenza dalla crisi finanziaria del 2007.

In particolare, con l'accordo di Basilea 3 si è tentato di dare risposta ai problemi ritenuti all'origine della crisi finanziaria, ossia:

- livelli patrimoniali insufficienti a fronteggiare potenziali forti deterioramenti degli attivi delle banche. Sono stati, pertanto, previsti:
  1. requisiti di capitale più elevati;
  2. un **limite alla leva finanziaria**. Essa è un indice di indebitamento che individua quanto dell'esposizione di un ente è coperto dal capitale sociale. In altre parole, l'indice di leva finanziaria serve a determinare qual è il rapporto tra il capitale proprio e l'indebitamento dell'ente: tanto più l'ente sarà esposto verso il debito e tanto più esso sarà a rischio di fallimento;
  3. nuove regole sulla liquidità;

- necessità di maggiore resilienza delle banche più grandi (c.d. too big to fail). Agli enti finanziari a rilevanza sistemica sono state chieste **riserve di capitale aggiuntive** e ulteriori cuscinetti di passività sottoponibili a bail-in al fine di renderli risolvibili in caso di crisi, senza ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sulle finanze pubbliche;
- dissociazione tra i soggetti che originano i rischi e quelli che li sopportano: si è chiesta la eliminazione di molti degli incentivi che hanno dato luogo all'assunzione di rischi eccessivi nelle operazioni di cartolarizzazione con l'introduzione di nuove **politiche e prassi di remunerazione**.

Gli standard definiti dall'accordo di Basilea 3 sono stati recepiti a livello europeo da:

- la **Direttiva CRD IV** (Capital Requirements Directive IV) 2013/36/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 72/2015. Essa contiene la disciplina diretta agli enti creditizi e alle imprese di investimento in materia di:
  1. accesso all'attività bancaria;
  2. riserve patrimoniali aggiuntive;
  3. governo societario;
  4. controllo prudenziale;
- il **Regolamento CRR** (Capital Requirements Regulation) UE/575/2013, direttamente applicabile. Esso ha introdotto la disciplina rivolta agli enti creditizi e alle imprese d'investimento in materia di:
  1. requisiti patrimoniali;
  2. fondi propri;
  3. informativa al pubblico.

Il 7 giugno 2019 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i seguenti due provvedimenti:

- la **Direttiva 2019/878/UE** (c.d. CRD V) che modifica la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale;

- il **Regolamento UE/2019/876** (c.d. CRR 2) che modifica il regolamento UE/575/2013 (CRR) per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento UE/648/2012.

Il **pacchetto CRD V/CRR 2** rappresenta una revisione completa dell'attuale disciplina sul capitale delle banche contenuta nella Direttiva CRD IV e nel Regolamento CRR.

Il Regolamento 876/2019 e la Direttiva 878/2019 contengono le modifiche ai due testi della CRD IV e del CRR, che quindi continuano ad essere le normative a cui fare riferimento.

Obiettivi della riforma sono:

1. ridurre la leva finanziaria eccessiva;
2. fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine;
3. fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale;
4. contenere i costi di compliance per le banche piccole e non complesse senza compromettere la loro stabilità;
5. migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita economica in particolare per le PMI;
6. aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sistemiche.

Le **variazioni** apportate con il pacchetto CRD V/CRR 2 sono **raggruppabili** essenzialmente **in 3 aree**:

1. **requisiti di capitale e di liquidità**, secondo pilastro (ICAAP/SREP) e terzo pilastro (informativa al pubblico);
2. applicazione del **principio di proporzionalità**;
3. disposizioni riconducibili alla **disciplina** sulla **risoluzione delle banche**.